

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1434)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre-1° dicembre 1970
(V. Stampato n. 2791)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro delle Finanze

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° dicembre 1970*

**Disciplina dei rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621**

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, numero 621, con esclusione della disposizione contemplata dal secondo comma dell'articolo 18.

Ai fini del comma precedente i prezzi dei contrassegni di Stato indicati dall'articolo 14 del precitato decreto si intendono riferiti ai recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna; l'imposta erariale di consumo per le banane fresche prevista dal primo comma dell'articolo 18 si intende fissata in lire 110 per chilogrammo.